

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*

U del 24/09/2015 Prot.: 0019721 Titolario 2.6

CRV CRV spc-UPA

19721

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 50
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Giovanna Negro,
Andrea Bassi, Stefano Casali e Maurizio Conte relativa a:
"NORME DI MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dott. Roberto Valente



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 50

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Negro, Bassi, Conte e Casali

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 settembre 2015.

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Relazione:

Le azioni di protezione civile sono dirette alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni colpite e ad ogni attività necessaria e indifferibile finalizzata a superare l'emergenza connessa ad eventi calamitosi, sia di origine naturale che antropica.

La principale fonte normativa a livello statale è rappresentata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile", recentemente modificata dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. Con la citata legge n. 225, la protezione civile viene organizzata come "Servizio nazionale di protezione civile", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile e composto dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione e organizzazione, pubblica o privata, presente sul territorio nazionale.

La Regione Veneto, peraltro, tra le prime in Italia, con la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" ha provveduto a legiferare in merito, aggiornando successivamente tale normativa con la legge regionale 17/1998.

Va rilevato che tale normativa nasce nel contesto del Titolo V° della Costituzione, che riconosceva alle Regioni la capacità di normare solo in determinate materie elencate nel vecchio articolo 117 e solo quanto non ancora prescritto dalle cosiddette "leggi cornice"; l'attività regionale risultava, quindi, gerarchicamente subordinata a quella dello Stato e dalla stessa rigorosamente indirizzata.

Tale continuo processo di innovazione, trova riscontro nella cosiddetta "riforma Bassanini" e nel suo recepimento; così, con Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella struttura del Sistema nazionale della protezione civile, le regioni implementano responsabilità e competenze loro affidate, viene evidenziata l'articolazione dei livelli di decisione e di intervento (inserimento del "principio di sussidiarietà"), nonché la complessità delle esigenze di direzione e coordinamento del sistema ai vari livelli.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, stravolge il Titolo V della Costituzione e, all'articolo 117, per la materia "protezione civile", riconosce alle regioni la titolarità della potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, sempre riservata alla legislazione dello Stato. Anche a livello operativo viene sempre più evidenziato che il sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile, inserito nel contesto del sistema nazionale, costituisce attività rilevante nel quadro delle politiche nazionali e regionali per la sicurezza territoriale.

In tale contesto, ad esempio, con il decreto legislativo 112/1998, gli Uffici compartimentali e le strutture periferiche del Servizio Idrografico nazionale del Dipartimento per i Servizi Tecnici nazionali sono stati trasferiti nelle strutture operative regionali per l'esercizio delle funzioni già svolte a livello nazionale; tale innovazione ha reso necessaria la realizzazione del sistema dei Centri Funzionali per la condivisione e messa in rete delle osservazioni idro-meteo-pluviometriche prodotte dalle reti regionali di monitoraggio.

In tal senso, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, attribuisce questa nuova competenza alla Protezione Civile delle regioni. In Veneto, dal 2009, è operativo infatti il CFD - Centro Funzionale Decentrato, della regione.

Si rende quindi necessario, alla luce dei vari cambiamenti intervenuti, provvedere a una revisione normativa della materia “protezione civile”, nel rispetto dei principi fondamentali del settore, in quanto le attuali leggi regionali, come sopra argomentato, risultano superate. Va rilevato che la struttura regionale di protezione civile comprende anche il centro operativo regionale - COR, preposto alle attività di antincendio boschivo.

Premesso quanto sopra, si propone di raccogliere in un unico corpo legislativo le norme in materia di protezione civile e quelle in materia di incendi boschivi, anche al fine di adeguare la previgente legge regionale, n. 6 del 1992 alla successiva legge statale n. 353 del 2000, legge - quadro in materia di incendi boschivi.

Per queste motivazioni si è giunti alla presentazione del presente progetto di legge che, oltre a far proprie tutte le novità normative, cerca di essere un testo legislativo completo, che novella l'intera materia e cerca di prevenire le difficoltà di lettura, confronto e interpretazione soprattutto in ordine al problema delle competenze istituzionali.

Entrando nello specifico:

Il testo si compone di 38 articoli, raggruppati in quattro titoli, suddivisi in capi e in sezioni.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I - FINALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Disposizioni fondamentali - È fondamentale tutelare la sicurezza degli abitanti del territorio della Regione del Veneto, nonché delle attività produttive e dei beni sia pubblici che privati. Obiettivo è attuare la competenza legislativa regionale in materia di protezione civile nell'ambito delle leggi statali e della Costituzione.

Articolo 2 - Soggetti competenti e finalità - Si attribuisce la competenza dell'intera attività di protezione civile al Sistema Regionale di Protezione Civile, che costituisce l'insieme di enti pubblici territoriali, di organizzazioni e di istituzioni sia pubbliche che private che svolgono le attività di protezione civile; mentre si assegna alla Regione il coordinamento del Sistema in oggetto.

Lo scopo principale del Sistema Regionale di Protezione Civile è di tutelare le popolazioni, l'ambiente, il territorio dai danni e dai pericoli che conseguono dagli eventi calamitosi.

Articolo 3 - Contributi - La Giunta regionale, al fine di potenziare il Sistema regionale, può concedere contributi a favore dei soggetti componenti il Sistema stesso.

Articolo 4 - Descrizione della tipologia degli eventi e competenze del “Sistema Regionale di Protezione Civile” - Le attività di protezione civile si differenziano a seconda dell'estensione della gravità dell'evento calamitoso verificatosi o nella presunzione che si verifichi.

Articolo 5 - Tipologie di rischio - La Regione, attraverso la programmazione e la pianificazione, definisce gli scenari di rischio e le conseguenti forme di gestione dell' emergenza, e garantisce il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione e l' unitarietà degli interventi sul territorio. A tale proposito si individuano le principali tipologie di rischio del territorio regionale.

Articolo 6 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Il Consiglio Regionale approva il Programma Regionale di Previsione e Prevenzione dei rischi che prevede:

- la promozione di studi e ricerche per la definizione degli scenari di rischio e, nell'ambito degli stessi, le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza dell'evento;*
- una rete di collegamento tra le strutture di protezione civile per la comunicazione di dati e informazioni raccolte in base a criteri e metodi prefissati, le modalità per la formazione del Volontariato e l'informazione alla popolazione.*

Articolo 7 - Piano regionale per il coordinamento delle emergenze - Il Piano Regionale individua per ogni scenario di rischio le modalità concrete per farvi fronte.

In particolare, si indicano le azioni, le risorse umane e strumentali necessarie, nonché le modalità di gestione e di raccordo tra le varie componenti al fine di fronteggiare l'evento calamitoso. Il Piano, predisposto a livello tecnico sulla base dei piani di emergenza, è approvato dalla Giunta.

Articolo 8 - Piani provinciali, intercomunali e comunali - I Comuni e gli altri enti locali devono dotarsi di piani di emergenza di protezione civile con i quali, tra le altre cose, individuano, per ogni scenario di rischio, le azioni, le attività coordinate, nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti per fronteggiare un evento calamitoso di livello locale.

Articolo 9 - Comitato regionale di protezione civile - Si istituisce il Comitato regionale di protezione civile con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

TITOLO II - STATO DI CRISI E DI EMERGENZA

CAPO I - STATO DI CRISI REGIONALE, STATO DI EMERGENZA E INTERVENTI

Articolo 10 - Stato di crisi e stato di emergenza nel territorio regionale - Si pone in capo al Presidente della Giunta regionale il potere di decretare lo stato di crisi regionale definendone durata ed estensione territoriale. In presenza della dichiarazione di stato di crisi il Presidente della Giunta assume il coordinamento delle attività volte a superare l' emergenza, emana atti di indirizzo e quantifica l'ammontare delle risorse materiali e finanziarie necessarie. Qualora l'evento verificatosi sia particolarmente grave e tale da richiedere l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale ne fa richiesta alla competente autorità statale.

Articolo 11 - Interventi di somma urgenza - Si prevede che in caso vi siano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, ma non tali da ricorrere alla

dichiarazione di stato di crisi o di emergenza, siano le strutture periferiche regionali ad intervenire.

Articolo 12 - Interventi per il ritorno alle normali condizioni di vita - L'articolo prevede una serie di azioni volte a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, quali: lo stanziamento di appositi fondi e la concessione di contributi.

CAPO II - FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

Articolo 13 - Funzioni e compiti della Regione - Si specificano le funzioni regionali in materia di protezione civile attribuendone il relativo esercizio alla competenza della Giunta Regionale. In particolare la Regione assicura il raccordo istituzionale con gli organi dello stato e provvede al coordinamento del volontariato di protezione civile.

Articolo 14 - Funzioni e compiti delle Province - In tale ambito vengono individuate le attività provinciali da svolgere in particolare a supporto dei comuni.

Articolo 15 - Funzioni e compiti dei Comuni - Oltre a specificare le funzioni dei Comuni in attuazione dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, si ribadisce il ruolo di autorità di protezione civile in capo ai Sindaci.

TITOLO III - ORGANISMI, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

CAPO I - STRUTTURE OPERATIVE

Articoli 16 e 17 - Struttura regionale competente e Centro Funzionale Decentrato - La Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile è lo strumento operativo della Regione, il Centro Funzionale decentrato (C.F.D.) è parte integrante della stessa. L'istituzione del C. F. D. è prevista dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. La Struttura provvede all'esecuzione delle funzioni tecniche e amministrative di competenza regionale. Nelle ipotesi di emergenza, la Struttura opera provvedendo al coordinamento funzionale del Sistema Regionale di Protezione Civile attraverso l'attivazione del Coordinamento regionale in emergenza.

Articolo 18 - Coordinamento Regionale in emergenza (Co.R.Em.) - È lo strumento operativo e di coordinamento del Sistema di Protezione Civile della Regione del Veneto per le operazioni dirette a superare situazioni di criticità. Al fine di garantire anche il coordinamento delle strutture antincendio boschivo regionali con quelle statali all'interno del Co.R.Em. opera il COR.

Articolo 19 - Soggetti operativi - L'articolo prevede che la Giunta regionale collabori con le Strutture operative del Sistema Regionale di Protezione civile, quali: le Strutture indicate nell'articolo 11 della Legge 225/1992, previa stipula di apposita convenzione; le Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Elenco territoriale di Protezione Civile; ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della Protezione Civile.

Articolo 20 - Dotazione di protezione civile e colonna mobile - L'articolo prevede la dotazione permanente di attrezzature e mezzi per la pianificazione e la gestione dell'emergenza, per l'attuazione di interventi urgenti e per affrontare e superare situazioni di emergenza, con particolare riferimento alla struttura operativa denominata "Colonna Mobile Regionale".

CAPO II - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO

Articolo 21 - Principi in materia di Volontariato di Protezione civile - Con questo articolo si valorizza il Volontariato quale strumento operativo del Sistema di Protezione Civile. In armonia con la normativa statale vigente viene definita l'organizzazione di Volontariato di protezione civile quale organismo liberamente costituito, privo di fini di lucro.

Articolo 22 - Organizzazione e impiego del Volontariato di Protezione Civile - La Regione, in merito alle Organizzazioni di Volontariato, disciplina:

- *le modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;*
- *l'individuazione degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in base alle attività svolte dai volontari;*
- *le attività di formazione e addestramento;*
- *le modalità di sorveglianza sanitaria in ordine ai volontari utilizzati.*

Articoli 23 e 24 - Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile - Si istituisce l'Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile, in sostituzione dell'Albo regionale, suddiviso in settori operativi, diversificati a seconda del tipo di specializzazione. Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio regionale possono chiedere l'iscrizione all'Elenco territoriale secondo le modalità e le procedure indicate dalla Giunta regionale.

Le organizzazioni di Volontariato già iscritte all'Albo regionale vengono reinscritte d'ufficio.

Sono previsti contributi in favore delle Organizzazioni iscritte all'Elenco nonché l'esonero del pagamento della tassa automobilistica per i mezzi di Protezione Civile delle organizzazioni stesse.

CAPO III - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Articoli 25 e 26 - Formazione e informazione in materia di protezione civile - La Regione promuove e coordina la formazione e l'informazione in materia di Protezione civile con particolare riguardo alla formazione dei giovani. Si evidenzia che le Province organizzano corsi e aggiornamenti a favore degli Operatori del Sistema Regionale di Protezione Civile.

Articolo 27 - Figure di elevata qualificazione - La Regione favorisce e incentiva la formazione di figure di eccellenza dei gruppi di volontariato specializzati nelle rispettive tipologie di rischio. E' figura di eccellenza il volontario che è in possesso di specifici requisiti tecnici, secondo procedure dettate dalla Regione .

Articolo 28 - Scuola Regionale di protezione civile – Viene istituita la Scuola regionale di Protezione Civile per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione in materia di protezione civile. La scuola promuove studi e ricerche e nell'ambito delle sue attività si avvale degli iscritti all'Albo regionale dei formatori in materia di protezione civile, nonché, previa convenzione, di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, di docenti universitari o di altri soggetti esperti in materia.

TITOLO IV - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO

CAPO I - PRINCIPI E PLANIFICAZIONE

Articolo 29 - Principi fondamentali - In materia di antincendio boschivo, la Regione attua le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva, formazione e informazione, conformandosi ai principi fondamentali della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

Articolo 30 -Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - La Regione approva il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

CAPO II - ATTIVITÀ E STRUTTURE OPERATIVE

Articolo 31 - Attività di previsione e prevenzione - Il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione in materia di antincendio boschivo viene affidato alla Regione, che lo esercita in collaborazione con gli enti locali e le Organizzazioni di volontariato iscritte all' "Elenco territoriale".

Articolo 32 - Lotta attiva contro gli incendi boschivi - Lo spegnimento degli incendi boschivi è effettuato dalle Strutture regionali presenti sul territorio, in base a quanto stabilito dalle linee guida del Piano regionale. Le citate Strutture si avvalgono di squadre specializzate, composte da tecnici, operatori forestali e volontari di antincendio boschivo della Protezione civile.

Articolo 33 - Divieti, prescrizioni e sanzioni - In caso di violazione delle norme del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale del 18 dicembre 1980, n. 83 e, per quanto non espressamente previsto si richiama l'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni in materia di antincendio boschivo sono effettuate da personale della Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

Articolo 34 - Centri Operativi Polifunzionali - Si istituiscono i Centri operativi polifunzionali, ripartiti in ambito provinciale, organizzati secondo i criteri del Piano regionale antincendi boschivi e con finalità di supporto operativo alle strutture antincendio boschivo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Atti della Giunta regionale - Prevede le varie disposizioni attuative di competenza della Giunta regionale e già prescritte nell'articolato.

Articolo 36 - Gestione finanziaria - Si prevede un fondo regionale di protezione civile.

Si prevedono infine, con gli articoli 37 e 38 le disposizioni finali e transitorie e le abrogazioni.

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I - Principi generali in materia di protezione civile

CAPO I - Finalità - Ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto disciplina con la presente legge le funzioni in materia di protezione civile e di antincendio boschivo in ambito regionale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in armonia con i principi fondamentali dell'ordinamento statale, allo scopo di garantire l'incolumità delle popolazioni, del territorio, delle attività produttive e dei beni dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

2. La Regione riconosce il valore e l'utilità sociale del volontariato di protezione civile e ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia.

Art. 2 - Sistema regionale di protezione civile.

1. In applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, alle attività di protezione civile di cui alla presente legge provvede il Sistema regionale di protezione civile, di seguito denominato "Sistema regionale".

2. Costituiscono il Sistema regionale la Regione, le Province, i Comuni, le Unioni Montane e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'Elenco di cui all'articolo 23, nonché le rispettive forme associative.

3. Il Sistema regionale persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1, attraverso:

- a) l'attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio regionale;
- b) la pianificazione e la gestione dell'emergenza;
- c) l'attuazione di interventi urgenti per affrontare e superare situazioni di emergenza;
- d) la rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- e) la comunicazione e l'informazione in materia di protezione civile;
- f) la formazione e l'addestramento di tutti gli operatori del Sistema di protezione civile;
- g) il ripristino delle condizioni di sicurezza;
- h) ogni altra azione che si renda necessaria per un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1.

4. Per il perseguimento delle proprie finalità, il Sistema regionale opera attraverso strumenti, comunque denominati, di collaborazione e coordinamento con i soggetti, pubblici e privati, che esercitano nel territorio regionale compiti, anche operativi di protezione civile, acquisendo altresì ogni attrezzatura ritenuta idonea, inclusi mezzi aerei. In specie, al fine di assicurare l'integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale e nel rispetto delle rispettive competenze, la Regione garantisce il coordinamento delle attività del Sistema regionale con le amministrazioni statali e con gli Enti locali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.

5. Il Sistema regionale, secondo il coordinamento della Regione e sulla base di apposite intese, partecipa alle iniziative nazionali e internazionali in materia di protezione civile, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

Art. 3 - Contributi a favore del sistema regionale di protezione civile del Veneto.

1. Al fine di potenziare il Sistema regionale di cui all'articolo 2, la Giunta regionale concede a favore dei soggetti componenti il Sistema stesso:

- a) contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi e per la realizzazione e/o la ristrutturazione ovvero l'acquisto e/o l'allestimento di strutture;
- b) beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale in uso a titolo gratuito o in comodato.

2. I contributi concessi ai Comuni che abbiano aderito ai distretti provinciali di protezione civile di cui all'articolo 14 sono destinati al potenziamento delle dotazioni e sono ripartiti tenuto conto della estensione territoriale, della popolazione residente, della morfologia del territorio e del grado di rischio legato alle tipologie di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 4 - Eventi di competenza del Sistema Regionale di Protezione Civile.

1. Per l'esercizio delle funzioni del Sistema regionale di protezione civile di cui all'articolo 2, gli eventi calamitosi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con attività umane che per intensità e/o estensione possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti e i poteri di cui dispongono i singoli Enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con attività umane che per intensità e/o estensione richiedono l'intervento di più Enti o amministrazioni competenti in via ordinaria e insistenti nel territorio di una sola Provincia. Il coordinamento spetta alla Provincia competente per territorio, anche in raccordo con gli Uffici territoriali del Governo, enti e amministrazioni a carattere locale, ciascuno conformemente alle proprie competenze istituzionali;
- c) eventi naturali o connessi con attività umane che per intensità e/o estensione richiedono l'intervento di più Province. Il coordinamento spetta alla Regione, anche in raccordo con gli uffici territoriali del Governo, enti e amministrazioni a carattere locale, ciascuno conformemente alle proprie competenze istituzionali;
- d) calamità naturali o connesse con attività umane che, per intensità e/o estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modificazione e integrazioni.

Art. 5 - Tipologie di rischio.

1. La Regione del Veneto, attraverso la programmazione e la pianificazione previste dagli articoli 6 e 7, definisce gli scenari di rischio, inseriti in ambiti territoriali significativamente omogenei, e le conseguenti forme di gestione dell'emergenza, al fine di garantire il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione e l'unitarietà degli interventi sul territorio, nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile.

2. Gli scenari di cui al comma 1 derivano dall'analisi delle seguenti tipologie di rischio, di origine naturale ovvero umana:

- a) dissesti idrogeologici;
- b) avversità atmosferiche di rilevante entità;
- c) eventi sismici;
- d) emergenze sanitarie;

- e) incendi boschivi;
- f) diffusione o dispersione di prodotti chimici, radioattivi, tossici o comunque tali da produrre gravi alterazioni all'ambiente;
- g) ogni altra calamità che non sia riservata alla esclusiva competenza dello Stato ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi.

1. Il Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 9, approva il Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, adottato dalla Giunta regionale, di seguito denominato "Programma regionale". Il Programma ha validità quinquennale e può essere redatto per stralci funzionali.

2. Il Programma regionale costituisce elemento vincolante per la redazione e l'aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale.

3. Il Programma regionale in particolare:

- a) prevede la promozione di studi, indagini e ricerche, anche mediante apposite convenzioni, sulle cause dei possibili eventi di pericolo o danno nei confronti di persone e cose e sui relativi modelli previsionali, al fine dell'utilizzo integrato dei dati rilevati per definire gli scenari di rischio;
- b) definisce, su scala provinciale, gli scenari di rischio di cui all'articolo 5, comma 1 e prevede per ogni scenario di rischio le indicazioni e le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo, nonché le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza;
- c) stabilisce criteri, metodi e standard di raccolta, acquisizione, elaborazione e consultazione dei dati d'interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta dal Sistema regionale di protezione civile; a tal fine garantisce una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
- d) determina gli standard di qualità dell'attività formativa destinata agli operatori di protezione civile e del volontariato di protezione civile;
- e) individua criteri e programmi per le attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;
- f) approva gli indirizzi per l'elaborazione dei piani di emergenza provinciali, intercomunali o comunali di protezione civile.
- g) individua le procedure e le modalità di allertamento del Sistema Regionale di protezione civile.

Art. 7 - Piano regionale per il coordinamento delle emergenze.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare approva il Piano regionale per il coordinamento delle emergenze, di seguito denominato "Piano regionale", predisposto a livello tecnico, sulla base dei piani di emergenza provinciali di cui all'articolo 8, comma 3, dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

2. Il Piano regionale ha validità quinquennale ed è sottoposto a revisione annuale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare gli adeguamenti tecnici di dettaglio che si rendano necessari, a condizione che essi non incidano sui principi fondamentali del Piano stesso.

3. Il Piano regionale individua, per ogni scenario di rischio di cui all'articolo 5, comma 1, le azioni, le attività coordinate, le procedure, i mezzi

nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti per affrontare e fronteggiare un evento calamitoso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento della fase acuta della crisi.

4. Nel Piano regionale sono definiti, in particolare, gli strumenti per:

- a) supportare le attività degli Enti locali dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
- b) garantire il coordinamento regionale alle attività del Sistema regionale di protezione civile necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

Art. 8 - Piani provinciali, intercomunali e comunali di emergenza.

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, sulla base degli indirizzi regionali formulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera f), e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, i Comuni e le Province, anche in forma associata, adottano i rispettivi piani di emergenza.

2. I piani di competenza dei Comuni sono redatti con il supporto tecnico, ove necessario, della Provincia competente per territorio che ne verifica la congruità e sono approvati dall'organo comunale competente secondo la vigente normativa.

3. I piani provinciali sono redatti dalla Provincia in armonia con i piani comunali, sentiti gli Uffici territoriali del Governo e con il supporto tecnico, ove necessario, della Struttura regionale competente in materia di protezione civile che ne verifica la congruità.

4. I piani provinciali di cui al comma 3 sono approvati dal competente organo provinciale e concorrono alla formazione del Piano regionale.

5. Allo scopo di garantire un'adeguata previsione, prevenzione e gestione coordinata degli interventi dei soggetti competenti, i piani di cui al comma 1 contengono la mappatura dei rischi sul territorio e l'analisi degli stessi.

6. Il Piano provinciale, in particolare, si articola negli scenari di rischio di cui all'articolo 5, comma 1 e individua aree di ricovero per fronteggiare l'emergenza, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2005 "Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero per strutture prefabbricate di protezione civile". Il Piano provinciale individua, per ogni scenario di rischio di cui all'articolo 5, comma 1, uno o più Distretti di cui all'articolo 13, comma 6, e per ogni Distretto le azioni, le attività coordinate, le procedure, i mezzi nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti per affrontare e fronteggiare un evento calamitoso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento della fase acuta della crisi.

7. Le indicazioni e le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nei piani comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.

Art. 9 - Comitato regionale di protezione civile.

1. È istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992, il Comitato regionale di protezione civile, per garantire l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle degli altri soggetti ed enti facenti parte del Sistema regionale di cui all'articolo 2 con funzioni consultive e propositive.

2. Il Comitato esprime pareri e proposte alla Giunta regionale in ordine al Programma regionale di cui all'articolo 6 ed è composto da:

- a) il Presidente della Regione o, per sua delega, l'Assessore competente, che lo presiede;
- b) dal Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
- c) dal Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;

3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati, i Prefetti preposti agli Uffici territoriali del Governo nonché, ove necessario, i rappresentanti di altri enti pubblici e privati interessati ed esperti tecnici e scientifici.

4. La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono regolamentati da apposito provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

TITOLO II - Stato di crisi e di emergenza

CAPO I - Stato di crisi regionale, stato di emergenza e interventi

Art. 10 - Stato di crisi regionale e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi o nell'imminenza di eventi calamitosi che per natura ed estensione comportano l'intervento di più enti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), c) e d), i Sindaci dei Comuni interessati informano la Provincia competente per territorio, la Regione e i Prefetti interessati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 4, anche su richiesta delle Province interessate, dichiara lo stato di crisi regionale, definendone durata ed estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

3. A seguito della dichiarazione di cui al comma 2 e solo nella vigenza della stessa, il Presidente della Giunta regionale:

- a) assume il coordinamento istituzionale delle attività dirette a superare lo stato di crisi, stabilisce specifiche direttive operative da porre in essere e quantifica l'ammontare delle risorse finanziarie e strumentali necessarie;
- b) dispone la realizzazione di tutti gli interventi necessari di competenza regionale, anche tramite l'emanazione di ordinanze motivate e in deroga alla normativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile.
- c) qualora la situazione lo richieda convoca l'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) di cui all'art. 11, al fine di individuare un piano d'azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto ed il superamento dell'emergenza nonché per assicurare la mitigazione del rischio.

4. Qualora per fronteggiare l'evento emergenziale si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale, in coordinamento con gli organi statali di protezione civile, assume le iniziative necessarie al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 - Interventi di somma urgenza.

1. Ferme restando le funzioni attribuite agli enti locali, in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all' articolo 10, qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, le strutture regionali periferiche competenti per territorio provvedono agli interventi di somma urgenza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a totale carico del bilancio regionale, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni di raccordo stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

3. Per gli interventi di somma urgenza di competenza di Comuni e Province, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale.

Art. 12 - Interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita.

1. Allo scopo di favorire il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi, la Giunta regionale, in presenza di dichiarazione di stato di crisi o di emergenza, stanziando appositi fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio ed eventualmente in anticipazione di trasferimenti dello Stato. Tali risorse sono impiegate per la rimozione del pericolo e la prevenzione del rischio e per il ripristino in condizioni di sicurezza.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, può avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, previa stipula di apposita convenzione.

3. La Giunta regionale contribuisce, nei casi previsti dalla legge e nei limiti degli specifici stanziamenti, alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco.

4. I criteri e le modalità di impiego delle risorse stanziate per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

CAPO II - Funzioni delle Amministrazioni competenti

Art. 13 - Funzioni e compiti della Regione.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile.

2. La Regione del Veneto esercita le funzioni in materia di protezione civile non attribuite ad altri enti dalla normativa regionale e statale.

3. Salvo quanto previsto in altre disposizioni della presente legge o in legge dello Stato, la Regione assicura la cooperazione tecnico-operativa e concede contributi, nei limiti delle risorse disponibili, per lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3.

4. La Regione provvede al coordinamento del volontariato di protezione civile del Veneto in attività di previsione, prevenzione e soccorso, favorendone la

partecipazione alle attività in ambito regionale, nazionale e internazionale, attraverso un'adeguata formazione, la dotazione di idoneo equipaggiamento personale e la partecipazione ad attività esercitative.

5. La Regione del Veneto assicura il raccordo istituzionale con gli organi e le strutture statali, operanti a livello regionale e centrale, nelle fasi di programmazione, pianificazione e gestione dell'emergenza, nonché nelle attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza.

6. Con provvedimento della Giunta Regionale il territorio è articolato in Distretti di protezione civile quali elementi territoriali con funzioni organizzative, di riferimento per la programmazione delle risorse, per l'organizzazione logistico - operativa e per l'integrazione tra istituzioni locali e volontariato di protezione civile.

Art. 14 - Funzioni e compiti delle Province.

1. Ciascuna Provincia organizza sul proprio territorio i Distretti di protezione civile di cui all'articolo 13 comma 6.

2. Salvo quanto previsto in altre disposizioni della presente legge, le Province, sulla base degli indirizzi regionali e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono:

a) al sostegno delle attività dei Comuni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione, anche attraverso l'impiego dei dati inviati dai Comuni, di quelli relativi alla protezione civile di interesse provinciale, che sono trasmessi alla Giunta regionale per l'esercizio delle relative competenze in materia;

c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);

d) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza.

3. Gli interventi di somma urgenza sono attivati dalla Provincia interessata, che ne dà immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale per il necessario coordinamento istituzionale, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Art. 15 - Funzioni e compiti dei Comuni.

1. Il Sindaco è autorità locale di protezione civile.

2. I Comuni, anche in forma associata sulla base degli indirizzi regionali e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono:

a) alla prevenzione, previsione e gestione dei rischi nel caso di eventi calamitosi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse comunale, che sono trasmessi alle Province per l'esercizio delle rispettive competenze in materia;

c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) e d);

d) alla costituzione dei Centri operativi comunali e intercomunali per il coordinamento degli interventi in emergenza.

e) all'approvazione e aggiornamento periodico del Piano Comunale di emergenza redatto secondo gli indirizzi e i criteri statali e regionali.

3. I Comuni aderiscono al Distretto competente per territorio attraverso atto convenzionale.

4. Gli interventi urgenti sono avviati direttamente dal Comune interessato al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale per il necessario coordinamento istituzionale.

TITOLO III - Organismi, formazione e informazione

CAPO I - Strutture operative

Art. 16 - Funzioni della struttura regionale competente.

1. La struttura regionale competente in materia di protezione civile provvede all'esercizio delle funzioni tecniche e amministrative di competenza regionale previste dalla presente legge in concorso con le altre strutture regionali investite di funzioni connesse alla protezione civile.

2. I rappresentanti, o loro delegati, di tali strutture compongono il Coordinamento Tecnico in Emergenza (CTE), il cui funzionamento verrà disciplinato con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 35.

3. Costituiscono parte integrante della struttura regionale di cui al comma 1:
a) il Centro Funzionale Decentrato (CFD), di cui all'articolo 17;
b) il Coordinamento regionale in emergenza, di seguito denominato Co.R.Em. di cui all'articolo 18.

4. Al verificarsi di eventi calamitosi, la struttura regionale prevista dal comma 1 gestisce il coordinamento funzionale del Sistema regionale di protezione civile di cui all'articolo 2 nonché il coordinamento operativo del Sistema stesso mediante l'attivazione del Co.R.Em..

5. La struttura regionale di cui al comma 1, allo scopo di effettuare gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui all'art. 10, garantisce l'impiego delle proprie risorse logistiche e tecniche, coordina il volontariato e collabora in collegamento funzionale con gli altri enti locali e con gli organi statali di protezione civile.

6. La struttura regionale di cui al comma 1 dispone di una dotazione permanente di attrezzature e mezzi di soccorso, della Sala Operativa di cui all'articolo 18, comma 3, nonché della colonna mobile regionale di cui all'articolo 20.

7. La stessa opera altresì in regime di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito di protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 19.

Art. 17 - Centro Funzionale Decentrato.

1. Il Centro Funzionale Decentrato (CFD) ha la funzione di supportare il Sistema di Allerta della Regione Veneto per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio di cui all'art. 5 e opera ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi

operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”.

2. Lo stesso è centro di controllo continuativo del territorio regionale per una puntuale previsione a supporto delle decisioni della struttura regionale competente in materia di protezione civile ai fini dell’eventuale attivazione degli stati di allerta da parte dei soggetti competenti.

Art. 18 - Coordinamento regionale in emergenza.

1. Il Co.R.Em. è incardinato nella struttura regionale di protezione civile e comprende anche il Centro Operativo Regionale (di seguito COR-AIB) per l’attività di lotta agli incendi boschivi.

2. Lo stesso è strumento operativo e di coordinamento del Sistema regionale di protezione civile di cui all’articolo 2 nelle situazioni di emergenza e sino al superamento dello stato di emergenza.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Co.R.Em. si avvale della Sala Operativa del Co.R.Em. che comprende il COR-AIB.

4. In attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” la struttura regionale competente in materia di protezione civile, attraverso la Sala Operativa unificata del Co.R.Em. e COR-AIB, garantisce anche il coordinamento delle strutture antincendio boschivo regionali con quelle statali.

5. Per consentire l’adozione dei provvedimenti di competenza regionale i Sindaci e i responsabili delle strutture sovracomunali, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel territorio di rispettiva competenza, forniscono al Co.R.Em. e al Servizio nazionale di protezione Civile tutti gli elementi utili per la conoscenza dell’ evento e per i necessari interventi.

Art. 19 - Soggetti operativi.

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale, oltre ad avvalersi delle proprie strutture e degli enti regionali competenti, collabora, previa stipula di apposite convenzioni, con i seguenti soggetti:

- a) le strutture operative previste dall’articolo 11 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni;
- b) le organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco territoriale di cui all’articolo 23;
- c) ogni altro soggetto pubblico o privato che svolga attività nell’ambito della protezione civile, anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato nelle situazioni di crisi e di emergenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 partecipano alle attività del sistema regionale in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Art. 20 - Dotazione di protezione civile e colonna mobile.

1. La Giunta regionale costituisce la propria dotazione permanente di attrezzature e mezzi di soccorso nonché la colonna mobile regionale di protezione

civile al fine di fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d).

2. La colonna mobile regionale di protezione civile è struttura operativa e modulare, intercambiabile con le altre colonne mobili regionali e statali, in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle emergenze a livello regionale, nazionale e internazionale.

3. La colonna mobile regionale di protezione civile è articolata in colonne mobili provinciali e il suo impiego è disposto dal Presidente della Giunta regionale per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa con i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

4. La custodia, la gestione, la manutenzione, l'allestimento e il rimessaggio della dotazione, nonché la costituzione e l'organizzazione della colonna mobile sono regolamentati con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

CAPO II - Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo

Art. 21 - Principi in materia di volontariato di protezione civile.

1. In armonia con i principi desumibili dalle leggi 11 agosto 1991, n. 266 "Legge - quadro sul volontariato" e 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", la Regione del Veneto valorizza il ruolo del volontariato di protezione civile, quale componente operativa del Sistema regionale di protezione civile, e disciplina l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile, nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai fini della presente legge, costituisce Organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, che svolge e promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione degli eventi di cui all'articolo 4, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché attività di formazione e addestramento in materia di protezione civile, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3. Tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono collocati anche i gruppi comunali di protezione civile con connotazioni prevalentemente operative ed istituiti con una specifica delibera o altro atto amministrativo dell'Ente locale.

4. La Regione del Veneto contribuisce, per quanto di propria competenza, a sostenere gli adempimenti posti in capo ai volontari dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.

1. La Regione, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", provvede al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione

civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

2. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

3. Ai sensi dell'articolo 35, la Giunta regionale dispone nel dettaglio:

- a) le modalità di attivazione, impiego e intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
- b) l'individuazione degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in relazione alle attività svolte dai volontari;
- c) le attività di informazione, formazione e addestramento a cui i volontari devono partecipare;
- d) le modalità di controllo e sorveglianza sanitaria relativi ai volontari impiegati con riferimento alle specifiche attività da svolgere.

Art. 23 - Elenco territoriale del volontariato di protezione civile.

1. Presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile è istituito l'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Veneto, articolato per settori operativi in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile".

2. Le condizioni e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione delle Organizzazioni di volontariato dall'Elenco territoriale sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

3. L'iscrizione all'Elenco territoriale regionale costituisce il presupposto necessario per l'impiego delle Organizzazioni di volontariato da parte della Regione e degli enti locali, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n 194.

4. Ai fini dell'ammissibilità ai suddetti benefici, con oneri a carico della Regione, l'impiego dei volontari aderenti alle Organizzazioni di cui al comma 1, in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) è autorizzato dalla Regione secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 22.

5. L'Elenco territoriale in oggetto sostituisce l'Albo dei Gruppi volontari di protezione civile previsto dalla previgente disciplina regionale in materia e le Organizzazioni di volontariato già iscritte a tale Albo vi sono iscritte d'ufficio.

Art. 24 - Interventi a favore del volontariato di protezione civile.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, può disporre a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale di cui all'articolo 24 e aderenti al Distretto competente per territorio, nei limiti delle risorse disponibili, i seguenti interventi:

- a) concessione di contributi e finanziamenti destinati all'acquisizione, alla manutenzione e alla gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alle organizzazioni stesse nonché alla realizzazione o al ripristino di sedi e strutture logistiche;

- b) concessione di contributi destinati alla formazione e alla preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati da altri enti;
- c) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi e attività di protezione civile, purché autorizzati secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 4.
- d) adozione di misure assicurative contro il rischio di infortuni connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. La Giunta regionale, in conformità alla disciplina regionale vigente, esonera dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli e i mezzi:

- a) di proprietà delle Organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale di cui all'articolo 23;
- b) di proprietà degli Enti locali, assegnati in via permanente alle Organizzazioni e ai Gruppi comunali di volontari di protezione civile.

CAPO III - Informazione e formazione

Art. 25 - Informazione in materia di protezione civile.

1. Al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, i Comuni, le Province e la Regione concordano tra loro, promuovono e favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul rispettivo territorio, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole.

Art. 26 - Formazione in materia di protezione civile.

1. La Giunta regionale promuove, coordina e accredita corsi per la formazione, l'addestramento e il periodico aggiornamento dei soggetti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 2, incentivando altresì la formazione diretta dei giovani in età scolare, con la collaborazione della Scuola regionale di protezione civile di cui all'articolo 28, delle Province e dei Distretti di cui all'articolo 13, comma 6.

2. Le Province, anche previe apposite convenzioni con la Scuola regionale di protezione civile, provvedono alla programmazione e all'attuazione dei corsi di ammissione e di base per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento dei soggetti facenti parte del Sistema regionale di cui al comma 1.

3. All'interno della struttura comunale il responsabile del servizio di protezione civile, individuato dal sindaco, dovrà partecipare ad idoneo percorso formativo (come definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 35) al fine di supportare il Sindaco, quale autorità di protezione civile, nelle attività di competenza.

Art. 27 - Figure di elevata qualificazione del volontariato.

1. Al fine di garantire una migliore efficienza operativa del Sistema regionale di protezione civile, la Giunta regionale, favorisce e incentiva, attraverso la Scuola regionale di cui all'articolo 28, la formazione di figure di elevata qualificazione.

2. Ai fini della presente legge è considerata figura di elevata qualificazione di protezione civile il volontario che possiede specifici requisiti tecnici,

riconosciuti dalla Scuola regionale di cui all'articolo 28, secondo le modalità disciplinate con il provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

3. Le figure di elevata qualificazione di cui al comma 2 sono coordinate direttamente dal responsabile della Struttura regionale competente in materia di protezione civile e sono poste anche a disposizione degli enti locali in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 4 per i quali il loro intervento si renda necessario.

Art. 28 - Scuola regionale di protezione civile.

1. È istituita la "Scuola regionale di protezione civile", ente strumentale regionale competente per funzioni di formazione, aggiornamento, qualificazione, specializzazione, consulenza, studio e ricerca in materia di protezione civile ed antincendio boschivo.

2. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, la Scuola si avvale di personale regionale iscritto all'Albo regionale dei formatori e, previa convenzione, di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, di docenti universitari o di altri esperti nelle materie di insegnamento, nonché di personale appartenente alle organizzazioni di volontariato.

3. La struttura della Scuola, la sede, le modalità di funzionamento degli organi, il compenso dei componenti, l'articolazione dei corsi e delle altre attività, i rapporti con gli enti locali ed altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione e di riconoscimento di attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

TITOLO IV - Principi generali in materia di antincendio boschivo

CAPO I - Principi e pianificazione

Art. 29 - Principi fondamentali e finalità.

1. La Regione promuove ed attua, sia direttamente che in coordinamento con gli altri enti competenti, le iniziative per la protezione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea dal fenomeno degli incendi boschivi.

2. Le attività di previsione e prevenzione e gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle disposizioni di principio contenute nella legge 21 novembre 2000, n. 353.

3. La Regione favorisce la sensibilizzazione riguardo alle cause determinanti l'innescò degli incendi boschivi e ai pericoli ad essi collegati, realizzando specifiche attività informative e di educazione ambientale.

4. Ai fini delle attività di tutela del territorio, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, la Giunta Regionale è autorizzata ad affidare il servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile.

5. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente, cura la preparazione tecnica del personale da impiegare nelle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi anche per il tramite della Scuola di cui all'art. 28.

Art. 30 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. In attuazione dell'art. 3 della legge 21 novembre 2000 n. 353, la Regione predispone ed approva il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che costituisce lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. I contenuti del Piano sono conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale approva il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di parere. Trascorso il suddetto termine, il parere si intende espresso positivamente.

3. Il Piano è sottoposto a revisione annuale. La struttura regionale competente apporta gli aggiornamenti tecnici che si rendano necessari per garantire la pronta operatività del Sistema regionale e l'efficacia delle attività in esso previste, a condizione che essi non incidano sui principi fondamentali specificati nel Piano stesso e sulla sua struttura.

CAPO II - Attività e strutture operative

Art. 31 - Attività di previsione e prevenzione.

1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano regionale antincendi boschivi di cui all'art. 30, provvede alla realizzazione delle iniziative e all'esecuzione degli interventi in esso previsti tramite la struttura regionale competente.

2. Alle attività di cui al comma 1 partecipano anche le Organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale, di cui all'articolo 23 e convenzionate con la Regione ai sensi dell'articolo 19.

3. La Giunta regionale assicura l'aggiornamento della banca dati statistica sul fenomeno degli incendi boschivi e provvede, tramite la struttura regionale competente, alla comunicazione ai Comuni dei dati e delle informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 32 - Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. La Giunta regionale attua gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, in applicazione del Piano regionale di cui all'articolo 30, con proprie squadre specializzate, composte da tecnici e da operatori forestali, e con squadre specializzate di volontari appartenenti alle Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 23, specificamente convenzionate con la Regione per lo svolgimento di tali attività.

2. La Giunta regionale riconosce le Organizzazioni di volontariato di protezione civile con specializzazione antincendio boschivo, secondo i criteri previsti dalle normative nazionali e regionali, con particolare riferimento agli iscritti all'Elenco territoriale di cui all'articolo 23.

3. I volontari devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età compresa tra i 18 e 65 anni;
 - b) idoneità fisica accertata secondo le vigenti disposizioni in materia.
4. La Giunta regionale assicura la fornitura di idonei mezzi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi alle proprie strutture.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e per le spese di funzionamento delle Organizzazioni di volontariato di cui sopra secondo le disponibilità annuali di bilancio.

Art. 33 - Divieti, prescrizioni e sanzioni.

1. I divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 sono specificati nel Piano regionale di cui all'articolo 30.
2. Il personale regionale individuato dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 "Modificazioni della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi", come modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15, "Modifiche e integrazioni della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, relativa a "Funzionamento delle comunità montane" e 6 agosto 1987, n. 42, relativa a "Modificazioni della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 concorre nelle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni in materia di antincendio boschivo.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Art. 34 - Centri Operativi Polifunzionali.

1. Al fine di assicurare il supporto operativo alle strutture antincendio boschivo operano i Centri operativi polifunzionali (C.O.P.), istituiti dalla Giunta regionale e ubicati nel territorio della Regione.
2. Le attività e gli interventi da attuare nei Centri Operativi Polifunzionali per le attività di antincendio boschivo sono definiti dal Piano di cui all'art. 30.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 35 - Atti della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più atti approva, le disposizioni attuative di dettaglio relative agli articoli:
- a) 9, comma 4 (costituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di protezione civile);
 - b) 11, comma 2 (disposizioni di raccordo in materia di interventi di somma urgenza);
 - c) 12, comma 5 (determinazione dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse stanziare per gli interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita);

- d) 16, (funzionamento del Coordinamento Tecnico in emergenza C.T.E.);
- e) 20, comma 4 (regolamentazione della custodia, gestione, manutenzione, allestimento e rimessaggio delle dotazioni, nonché costituzione ed organizzazione della colonna mobile regionale);
- f) 22, comma 4 (definizione delle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile, individuazione dei dispositivi di protezione individuale in base alle specialità delle squadre, determinazione delle modalità di controllo e sorveglianza sanitaria in ordine ai volontari utilizzati);
- g) 23, comma 2 (disciplina delle condizioni e delle modalità per l'iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'Elenco territoriale);
- h) 26, comma 3 (definizione del percorso formativo);
- i) 27, comma 2 (disciplina delle modalità di riconoscimento dei requisiti tecnici per le figure di elevata qualificazione del volontariato);
- j) 28, comma 3 (relativamente alla Scuola regionale di Protezione civile, disciplina della struttura, della sede, delle modalità di funzionamento degli organi, del compenso dei componenti, dell'articolazione dei corsi e delle altre attività, dei rapporti con gli enti locali ed altri soggetti istituzionali, dei criteri generali di ammissione e di riconoscimento delle attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi).

2 Le funzioni previste in capo alla Regione Veneto dalla presente legge e non attribuite espressamente ad altri organi o strutture regionali sono esercitate dalla Giunta Regionale.

Art. 36 - Gestione finanziaria.

1. È istituito il fondo regionale di protezione civile la cui dotazione è annualmente stabilita con legge di bilancio.

2. Il fondo è utilizzato per sostenere gli oneri di cui alla presente legge.

3. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 37 - Disposizioni transitorie.

1. In sede di prima applicazione, il Piano regionale di cui all'articolo 30 è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore del Piano regionale di cui al comma 1 si applica, a tutti gli effetti, il Piano regionale antincendi boschivi approvato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi).

3. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di incendi boschivi si applicano le norme di cui alla legge n. 353 del 2000, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile, cui la Regione del Veneto ha aderito ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5, "Adesione alla costituzione del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone", continua ad esercitare le proprie

funzioni fino all'effettiva operatività della scuola regionale di protezione civile di cui all'articolo 28 della presente legge.

Art. 38 - Abrogazioni.

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile" e successive modificazioni, nonché le relative disposizioni modificative di seguito elencate:

- a) legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 "Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 'Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile'";
- b) comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)";
- c) articolo 15 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";
- d) articolo 3 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001";
- e) articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente"

2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali:

- a) legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi";
- b) il Capo VIII del Titolo III, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
- c) legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali".

INDICE

<i>TITOLO I - Principi generali in materia di protezione civile</i>	7
CAPO I - Finalità - Ambito di applicazione	7
Art. 1 - Finalità.....	7
Art. 2 - Sistema regionale di protezione civile.	7
Art. 3 - Contributi a favore del sistema regionale di protezione civile del Veneto.	8
Art. 4 - Eventi di competenza del Sistema Regionale di Protezione Civile.....	8
Art. 5 - Tipologie di rischio.	8
Art. 6 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi.	9
Art. 7 - Piano regionale per il coordinamento delle emergenze.	9
Art. 8 - Piani provinciali, intercomunali e comunali di emergenza.	10
Art. 9 - Comitato regionale di protezione civile.	11
<i>TITOLO II - Stato di crisi e di emergenza</i>	11
CAPO I - Stato di crisi regionale, stato di emergenza e interventi	11
Art. 10 - Stato di crisi regionale e potere di ordinanza.	11
Art. 11 - Interventi di somma urgenza.	12
Art. 12 - Interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita.	12
CAPO II - Funzioni delle Amministrazioni competenti.....	12
Art. 13 - Funzioni e compiti della Regione.	12
Art. 14 - Funzioni e compiti delle Province.....	13
Art. 15 - Funzioni e compiti dei Comuni.....	13
<i>TITOLO III - Organismi, formazione e informazione</i>	14
CAPO I - Strutture operative	14
Art. 16 - Funzioni della struttura regionale competente.	14
Art. 17 - Centro Funzionale Decentrato.....	14
Art. 18 - Coordinamento regionale in emergenza.....	15
Art. 19 - Soggetti operativi.	15
Art. 20 - Dotazione di protezione civile e colonna mobile.....	15
CAPO II - Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo.....	16
Art. 21 - Principi in materia di volontariato di protezione civile.....	16
Art. 22 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.....	16
Art. 23 - Elenco territoriale del volontariato di protezione civile.....	17
Art. 24 - Interventi a favore del volontariato di protezione civile.	17
CAPO III - Informazione e formazione	18
Art. 25 - Informazione in materia di protezione civile.	18
Art. 26 - Formazione in materia di protezione civile.....	18
Art. 27 - Figure di elevata qualificazione del volontariato.	18
Art. 28 - Scuola regionale di protezione civile.	19
<i>TITOLO IV - Principi generali in materia di antincendio boschivo</i>	19
CAPO I - Principi e pianificazione	19
Art. 29 - Principi fondamentali e finalità.	19
Art. 30 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.....	20
CAPO II - Attività e strutture operative.....	20

Art. 31 - Attività di previsione e prevenzione.	20
Art. 32 - Lotta attiva contro gli incendi boschivi.....	20
Art. 33 - Divieti, prescrizioni e sanzioni.....	21
Art. 34 - Centri Operativi Polifunzionali.	21
<i>TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie.....</i>	<i>21</i>
CAPO I - Disposizioni finali	21
Art. 35 - Atti della Giunta regionale.	21
Art. 36 - Gestione finanziaria.	22
CAPO II - Disposizioni transitorie	22
Art. 37 - Disposizioni transitorie.	22
Art. 38 - Abrogazioni.....	23

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 117 (1) (2)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (3)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

(2) L’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici” e ha soppresso al terzo comma, primo periodo, le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici e”.

L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

(3) Si riporta di seguito l’art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Nota all’articolo 9

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (1)

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
(2).

Art. 12. Competenze delle regioni.

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all’organizzazione e all’attuazione delle attività di

protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Nota all'articolo 10

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112(1).

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

Art. 108.*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

In vigore dal 15 dicembre 1999

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;

[6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; (2)]

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

(2) Numero soppresso dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (1)

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

(2).

Art- 5. *Stato di emergenza e potere di ordinanza.*

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifici che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza (3) (4) (5).

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni (6).

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le

direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (7).

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari (8).

3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione] (9).

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente (10).

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione (11).

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.

Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi (12).

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione (13).

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali (14).

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno (15) dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo,

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater (16).

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo (17).

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita (18).

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto

o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato (19) (20).

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento,

stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso (21) (22).

5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (23) (24).

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (25) (26).

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo (27).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3) Comma sostituito dal n. 1) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come modificato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(4) Vedi, anche, i commi da 2-bis e 2-quater dell'art. 3, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

(6) Comma aggiunto dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(7) Comma modificato dalla lett. a) del comma 2-quinquies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e sostituito dal n. 3) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(8) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(9) Comma abrogato dal numero 5) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(10) Comma così sostituito dal numero 6) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(11) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n.

59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(12) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(13) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(14) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, e poi così modificato dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, nel testo integrato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(15) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150.

(16) Il presente comma - aggiunto dal comma 8-quater dell'art. 60, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, sostituito dal comma 5 dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e modificato dalla lettera b) del comma 2-quinquies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - è stato così modificato dal numero 8) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Per lo schema di rendiconto previsto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2009.

(17) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 17, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal numero 9) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.

(19) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e sostituito dal n. 10) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente

comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.

(20) Per il rifinanziamento del Fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 694, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(21) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(22) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 dicembre 2012.

(23) Comma aggiunto dal numero 11) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 74, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 giugno 2014, n. 93.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 ottobre 2014.

(25) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(26) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(27) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 3 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento, e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

Nota all'articolo 12

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112(1).

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

Art. 108.*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

Vedi nota all'articolo 10

Nota all'articolo 18

Legge 21 novembre 2000, n. 353(1).

LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. (2)

Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

In vigore dal 14 luglio 2012

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (3)

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (4) (5)

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

- a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
- b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
- c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
- d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. (6)

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi

boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo. (7)

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

(2) A norma dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

(5) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 5 aprile 2013, n. 40.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

(7) Comma così modificato dall'art. 5, comma 7, L. 6 febbraio 2004, n. 36 e, successivamente, dall'art. 8, comma 5-sexies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

Nota all'articolo 19

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 11. Strutture operative nazionali del Servizio.

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;
- l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781 e l'art. 1 O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956.

Nota all'articolo 21

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112(1).

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

Art. 108. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

Vedi nota all'articolo 10

Nota all'articolo 23

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194(1).

REGOLAMENTO RECANTE NUOVA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

Art. 9. *Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.*

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall' articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

- a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;
- b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il

secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia (2).

Art. 10. *Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.*

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120.

(2) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5- ter dell' art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5- ter dell' art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1 dell' art. 3, O.P.C.M. 10 novembre 2010, n. 3904.

Nota all'articolo 31

Legge 21 novembre 2000, n. 353(2).

LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. (1)

Art. 10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (3)

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

(1) A norma dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(2) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

(3) Comma così modificato dall'art. 4, comma 173, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Nota all'articolo 33

Legge 21 novembre 2000, n. 353

LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI.

Art. 10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni

Vedi nota all'articolo 31

Legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 (BUR n. 45/1987) (Novellazione)

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53
"NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA
INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI
FUNGHI".

Nota all'articolo 38

Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (BUR n. 13/1998)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)

Art. 12 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni in materia di sistema regionale di elisoccorso per antincendio boschivo e protezione civile.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

omissis (1)

2. Nell'ambito delle finalità di cui alle leggi regionali 27 novembre 1984, n. 58, "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e 24 gennaio 1992, n. 6, "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", la Giunta regionale promuove una azione di sinergia per l'uso degli elicotteri di soccorso per interventi di protezione civile e di antincendio boschivo.

3. Gli oneri relativi all'attivazione ed alla gestione operativa del Sistema regionale di elisoccorso di cui al comma 2, sono imputabili, per l'esercizio finanziario 1998, per lire 400 milioni al capitolo n. 53008 e al capitolo n. 13076.

4. La Giunta regionale stipula, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione con il corpo dei Vigili del fuoco, al fine di utilizzare le eliambulanze in dotazione al corpo nei servizi di urgenza emergenza (SUEM) riducendo in modo opportuno il ricorso a servizi analoghi forniti da terzi.

(1) Testo riportato nell'art. 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (BUR n. 23-1/2011)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011 (1)

Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modificazioni.

[1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni è così sostituito:

omissis (2)

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

omissis (3)] (4)

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0119 "Ricerche, studi e piani di prevenzione della protezione civile" del bilancio di previsione 2011.

(1) Con sentenza n. 85/2012 (G.U. 1^a serie speciale n. 16/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell'introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile). La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione in quanto, vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. La Corte ha dichiarato, altresì, l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 15, commi 1 e 2, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate contrastano con il principio fondamentale in materia di protezione civile espresso dall'articolo 14 della legge n. 225/1992 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che assegnano al prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale.

(2) Testo riportato nell'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .

(3) Testo riportato nell'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 .

(4) I commi 1 e 2 dell'articolo 15 sono stati dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85/2012 (G.U. 1^a serie speciale n. 16/2012), nella parte in cui, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 16 della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell'introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis,

prevedono che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).

Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (BUR n. 86/2001)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA –
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2001 (1)

Art. 3 - Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".

1. Al sesto comma dell'articolo 17 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, le parole "cento milioni" sono sostituite dalle parole "100.000 Euro".

(1) Il TAR del Veneto con ordinanza del 9 luglio 2004, n. 976 (G.U. 1^a serie speciale n. 49/2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 43, comma 3, per contrasto con gli articoli 121, comma secondo e 123, comma primo della Costituzione: il terzo comma dell'articolo 43 è stato poi sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 . Con ordinanza n. 291/2006 (G.U. 1^o serie speciale n. 29/2006) la Corte, in considerazione dell'intervenuta modificazione della norma censurata, ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Veneto per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 (BUR n. 135/2004)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI
NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE

Art. 14 - Modifica dell'articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modificazioni.

1. Al sesto comma dell'articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" le parole: "Presidente della Giunta regionale", ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "dirigente regionale competente in materia di protezione civile".

2. All'ottavo comma dell'articolo 17 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 le parole: "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente regionale competente in materia di protezione civile".

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE
AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
MARZO 1998, N. 112

TITOLO III - Territorio ambiente e infrastrutture

CAPO VIII - Protezione civile

Art. 103 - Sistema regionale veneto di protezione civile.

Art. 104 - Attività programmatica della Regione.

Art. 105 - Attività di soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 106 - Eccezionale calamità o avversità atmosferica.

Art. 107 - Funzioni delle Province.

Art. 108 - Funzioni delle Comunità montane.

Art. 109 - Funzioni dei Comuni.

Art. 110 - Fondo regionale di protezione civile.